

Regolamento 13 novembre 2012, n. 1063/2012/Ue

(Guue 14 novembre 2012 n. L314)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, lettera d) e l'articolo 40, lettere b), d) e f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Lana e peli ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto vanno dichiarati come materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n) del regolamento.

(2) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla

frontiera ai sensi di tale direttiva, elenca tra l'altro le norme di attuazione per l'immissione sul mercato di lana e peli.

(3) Lana e peli asciutti non trattati, imballati in modo sicuro, non presentano un rischio di diffusione di malattie, purché essi siano inoltrati direttamente a un impianto di produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua operazioni intermedie in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni. È perciò opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di esentare gli operatori che svolgono attività di trasporto di lana e peli non trattati direttamente all'impianto dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (Ce) n. 1069/2009. Occorre quindi modificare di conseguenza l'articolo 20, paragrafo 4 del

d'ispezione frontaliere riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/Ce del Consiglio, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune norme relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traes, dove le importazioni devono essere sottoposte ai controlli documentali disposti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/Ce, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i

prodotti che entrano nella Comunità da paesi terzi, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva.

(15) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 142/2011.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il presente regolamento:

1 Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è così modificato:

(1) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1069/2009:

(a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;

(b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;

(c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti e non trattati, a condizione che siano saldamente chiusi in imballaggi e spediti direttamente verso uno stabilimento per la produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o di un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni."

(2) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:

(a) lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;

- (b) pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;
- (c) lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;
- (d) Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:
- depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
- (e) Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:
- (i) prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia
- elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (Ue) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,
 - indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/Ce;
- (ii) sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;
- (iii) presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/Ce, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/Ce."

(3) Nell'allegato I, le voci 31 e 32 vanno sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(4) La lettera A, punto 2, e la lettera B del capo VII dell'allegato XIII vanno modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

(5) L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

(6) il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è aggiunto all'allegato XV.

2 Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

3 Allegato I

Le voci 31 e 32 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono sostituite dai seguenti:

"31. 'lana non trattata' significa lana che non è stata:

(a) sottoposta a lavaggio industriale;

(b) ottenuta dalla concia;

(c) trattata con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;

(d) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposta a lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o

(e) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina, destinata ad essere spedita direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposta ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

(i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio, (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

(iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione della lana in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,

(iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;

32. "peli non trattati" significa peli che non sono stati:

- (a) sottoposti a lavaggio industriale;
- (b) ottenuti dalla concia;
- (c) trattati con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
- (d) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposti a lavaggio industriale consistente nell'immersione dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
- (e) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati ad essere spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio, (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - (iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione dei peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - (iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;"

4 Allegato II

Il capo VII dell'allegato XIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 è modificato come segue:

(1) La frase introduttiva della lettera A, punto 2, è sostituita dalla seguente:

"2. I movimenti di setole di suini e lana e peli di animali della specie suina provenienti da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica saranno vietati, fatta eccezione per le setole di suini e lana e peli di animali della specie suina che hanno:".

(2) Alla lettera B è aggiunto il seguente paragrafo:

"Lana e peli prodotti da animali diversi da quelli della specie suina possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento, purché:

- (a) siano stati sottoposti a lavaggio industriale, consistente nell' immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
- (b) vengano spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana o peli per l'industria tessile e siano stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio, (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

				<p>soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché (b) indenni dall' afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, del vaiolo de gli ovini e di quello dei caprini in conformità all'allegato II della direttiva 2004/68/Ce.</p>	
--	--	--	--	---	--

6 Allegato IV

All'allegato XV del regolamento (Ue) n. 142/2011 è aggiunto il seguente Capo 21: *(omissis)*